

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. C2438 del 14/10/2010

Proposta n. 16096 del 01/10/2010

Oggetto:

RIZZI FRANCESCO, ditta individuale - Modifica alla determinazione n. B2858/2009 e s.m.i. - Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi Titolo III bis del D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

OGGETTO: RIZZI FRANCESCO, ditta individuale – Modifica alla determinazione n. B2858/2009 e s.m.i. - Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi Titolo III bis del D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

Gestore : RIZZI FRANCESCO, ditta Individuale
P.IVA e C.F. : P.IVA 00748940608 - C.F. RZZFNC54P04A893R
Sede Legale ed Operativa : Viale delle Industrie, 32 - 03023 Ceccano (FR)
Durata : 8 (otto) anni a partire dal 30/06/2009

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA dell'Area Rifiuti della Direzione regionale Attività Produttive;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

PREMESSO che la Ditta RIZZI FRANCESCO gestisce l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali liquidi non pericolosi, sito nel Comune di Ceccano (FR), Via delle Industrie 32, in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n. B2858 del 30 giugno 2009 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n.11049 del 14/10/2009, acquisita al prot. n. 213674 del 23/10/2009, con la quale ARPA Lazio, sezione provinciale di Frosinone ha evidenziato problematiche inerenti la sovrapposizione di controlli ai pozzetti di scarico fiscali, stabiliti dall'autorizzazione A.I.A., da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone e dell'agenzia stessa, ed in particolare relativamente alle deroghe agli scarichi medesimi rispetto ai limiti di legge stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO che:

- in data 14/12/2009, giusta convocazione con nota prot. n. 254467 del 03/12/2010, si è tenuta una riunione tecnica, alla presenza dell'Area Rifiuti della Regione Lazio, di Arpa Lazio sezione provinciale di Frosinone e del Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, nella quale è stata riscontrata l'effettiva difficoltà a rendere efficace, anche nei confronti di terzi e soprattutto in sede di controllo, la deroga sopra evidenziata, in quanto contenuta in un contratto di

natura privatistica, stipulato tra Società e Consorzio, dunque efficace solo tra le parti;

- nella stessa riunione è emersa, inoltre, la necessità di richiedere parere alla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi della Regione Lazio, inerente la necessità o meno di autorizzazione in presenza di scarichi di acque reflue industriali, collegati ad impianti consortili per il trattamento delle acque, data l'apparente difformità tra quanto stabilito dall'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, in merito alle autorizzazioni AIA e dalla normativa specifica degli scarichi consortili, di cui all'art.124, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'Area Rifiuti della Direzione Regionale Attività Produttive, ha richiesto il succitato parere con nota prot. n.12175 del 19/01/2010;
- la Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi della Regione Lazio, in risposta alla richiesta su menzionata, con nota prot. n.20130 del 17/03/2010, acquisita al prot. n.80344 del 26/03/2010, ha chiarito che *“ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo”* e che, dunque, lo scarico sopra descritto debba, in realtà, intendersi come un *“conferimento, tramite condotta, delle acque reflue provenienti dalla propria attività, ad un terzo”*, non rientrante *“nella definizione di scarico data dal codice”*;

RITENUTO doveroso apportare le opportune modifiche relativamente alle autorizzazioni agli scarichi idrici consortili riportate nella richiamata Determinazione n°B2858/2009, come indicato nel dispositivo che segue;

DETERMINA

stante le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto, di modificare la Determinazione n. B2858 del 30/06/2009 *“RIZZI FRANCESCO, Ditta Individuale, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. lgs. 18/02/2005, n.59”* rilasciata alla RIZZI FRANCESCO, Ditta Individuale - P.IVA 00748940608 - C.F. RZZFNC54P04A893R, con sede legale in Viale delle Industrie, 32 - c.a.p. 03023 Ceccano (FR), e per essa il proprio legale rappresentante, alla gestione dell'impianto di Ceccano (FR), sito in Viale delle Industrie, 32, come segue:

- a) la frase riportata pagina 10/16 dell'allegato tecnico alla determinazione: *“Presso l'impianto in questione è autorizzato n°1 scarico di acque reflue industriali (SF1) che confluisce nella fognatura del Consorzio ASI.”* è **sostituita** con la seguente frase:
Presso l'impianto in questione esiste n°1 scarico di acque reflue industriali (AI1) che confluisce nella fognatura del Consorzio ASI, regolarmente autorizzato e controllato periodicamente dal consorzio medesimo;
- b) il codice dello scarico indicato nella tabella a pagina 10/16 dell'allegato tecnico alla determinazione, nella prescrizione n°52 e nel Piano di Monitoraggio e Controllo: *“SF1”*, è **sostituito** con il codice di scarico AI1;
- c) la frase riportata pagina 10/16 dell'allegato tecnico alla determinazione: *“Fatto salvo quanto sopra ed eventuali limiti maggiormente restrittivi imposti o imponibili dal suddetto Consorzio, lo scarico SF1 lo scarico finale dovrà rispettare i limiti richiamati nella tabella 3 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/06 relativamente allo scarico in rete fognaria.”* è **soppressa**.

Resta salvo che il conferimento nella condotta consortile ASI su indicato debba avvenire nel rispetto di tutte le condizioni richiamate nel *“Regolamento per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti consortili del consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone e relativo trattamento”* approvato con *Deliberazione del Commissario Regionale n. 427 del 27 luglio 1994*.

La Ditta dovrà, in ogni caso, consentire il libero accesso al pozzetto di scarico nella condotta consortile, al fine del prelievo di campioni da parte degli organi di controllo, per quanto concerne il controllo dei potenziali inquinanti di natura pericolosa.

Il presente provvedimento sarà notificato alla RIZZI FRANCESCO, Ditta Individuale, dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive della Regione Lazio e trasmesso al Consorzio per lo sviluppo industriale Frosinone, all'ARPA Lazio - sezione provinciale di Frosinone, alla Provincia di Frosinone ed al Comune di Ceccano (FR), nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Lo stesso dovrà essere conservato dalla Società congiuntamente alla Determinazione n. B2858 del 30 giugno 2009, della quale è parte integrante e sostanziale, ed esibito agli Organi di controllo a semplice richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento
Economico e Occupazionale
(Dott. Guido Magrini)